

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 14/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 9 febbraio 2005, ha adottato le seguenti decisioni che qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.02.2005**

Con nota del 5 febbraio 2005 il Presidente federale, premesso che questa Corte, in vista dell'Assemblea federale originariamente prevista per il precedente 2 dicembre e rinviata al 14 febbraio di quest'anno, aveva espresso il parere interpretativo che:

- a) la mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa L.N.P. non determina alcun impedimento alla celebrazione dell'Assemblea federale elettiva;
- b) la mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non fa venir meno la rappresentanza della L.N.P. in seno al Consiglio federale e che conseguentemente debbono intendersi prorogati per un ragionevole periodo di tempo i consiglieri precedentemente designati;

ha chiesto che la Corte esprima il proprio avviso sulla legittimità dell'insediamento e della costituzione del nuovo Consiglio federale – ove in sede assembleare venissero eletti i Presidenti ed i Vice Presidenti – “con la partecipazione degli attuali Consiglieri federali in rappresentanza della L.N.P.”, la quale non ha ancora provveduto all'elezione del proprio Presidente e dei nuovi Consiglieri federali di propria competenza.

Ciò premesso, la Corte rileva che, in difetto di elementi o circostanze sopravvenute che possano avere determinato il mutamento dell'assetto giuridico e fattuale alla cui luce era stato espresso il parere del 2 dicembre 2004, le considerazioni svolte in quella sede mantengono la propria attualità e vanno poste a fondamento anche della presente pronuncia.

In particolare, non può non riaffermarsi che la normativa federale prevede esplicitamente la anteriorità cronologica dell'elezione dei Consiglieri federali da parte delle varie componenti rispetto alla celebrazione dell'Assemblea federale elettiva, ma non subordina in alcun modo quest'ultima all'effettiva elezione dei Consiglieri stessi.

Va, conseguentemente, riaffermato, quale necessaria premessa alla pronuncia sul quesito oggi sottoposto all'esame della Corte, che legittimamente può effettuarsi l'Assemblea federale elettiva pur a fronte della mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa.

Nel precedente parere si chiariva, altresì, come non potesse configurarsi – pena un inammissibile difetto di rappresentanza e la stessa funzionalità del Consiglio federale – alcuna soluzione di continuità nella rappresentanza di ciascuna delle componenti che concorrono all'elezione dei vertici federali.

A questa stregua, la Corte concludeva nel senso della inammissibilità della decadenza di tutti i rappresentanti di una componente per una causa di natura oggettiva e comune a tutti e, conseguentemente, esprimeva l'avviso che, nelle more della sostituzione – da effettuarsi entro un limite ragionevole di tempo – dei Consiglieri eletti dalla medesima componente, quelli in carica dovessero intendersi prorogati per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dell'organo.

Da questa linea interpretativa e ricostruttiva delle disposizioni dell'ordinamento federale rilevanti in materia, opportunamente combinate con i principi di diritto comune, la Corte non ha ragione di discostarsi.

Discende dall'articolazione del ragionamento fin qui condotto che, nell'ipotesi di effettiva elezione, nella prossima Assemblea, del Presidente e dei Vice-Presidenti federali, legittimamente il

nuovo Consiglio federale potrà insediarsi con la partecipazione degli attuali Consiglieri federali in rappresentanza della L.N.P. in virtù della qui riaffermata legittimità della proroga della loro carica, fatti salvi i provvedimenti che lo stesso Consiglio federale riterrà successivamente di adottare al fine di ristabilire la normalità della situazione.

A tal proposito il Consiglio federale potrà invitare la L.N.P. a procedere alla elezione dei Consiglieri federali di propria competenza, fissando al riguardo un termine ragionevole in relazione sia al tempo trascorso dal 2 dicembre 2004 (data della precedente pronuncia di questa Corte), senza che siano state convocate altre assemblee per la predetta elezione, che della circostanza che il Regolamento di Lega consente di indire assemblee in rapida successione.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Corte federale.

.....

**2. RICORSO DEL SIG. CORRERA FABRIZIO, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO D'AUTORITA' DEI CALCIATORI DA SILVA LOBO WILLIAN E PEREIRA DE SOUZA ALVARINDO DALL'A.S. NAPOLI CALCIO A 5**

La Corte federale dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per carenza di legittimazione.

.....

**3. RICORSO DELL'A.S. ACCADEMIA BRERA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, TENDENTE AD OTTENERE L'INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE AGLI EFFETTI SANZIONATORI DELL'ART. 12, COMMA 5, LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

.....

**4. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATO**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Puccinelli Fabrizio;

- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Puccinelli Fabrizio.

.....

## **5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI**

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

### **calciatori**

La Corte federale:

- in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Metallo Marco in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- in considerazione della circostanza che la sanzione irrogata appare non del tutto proporzionata ai fatti addebitati all'atleta;

ritiene esprimere **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Metallo Marco.

\*\*\*\*\*

La Corte federale:

- in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Triunfo Roberto in relazione alla sanzione della squalifica fino al 21 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle modalità del fatto e, in particolare, della circostanza che la sanzione è stata comminata in quanto capitano della squadra e non come diretto responsabile del comportamento violento;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Triunfo Roberto.

\*\*\*\*\*

Deliperi Mauro, Ianni Gaetano, Barbuto Alfredo,  
De Cesaris Pietro, Mauro Claudio, Papasodaro  
Massimo, Salvatore Felice, Martorana Vincenzo,  
Rossi Filippo, Ferraro Pietro, Di Lione Massimo,

Orlando Luca, Villa Emanuele, Pontieri Ferdinando, Paris Ivan, Quatrana Pierluigi, Campanile Ernesto, Troshani Klaudio, Veniero Giuseppe, Catenana Gian Marco, Lezi Emiliano, Serilli Elio, Ardoino Luca, De Luca Fabrizio, Caruso Antonio, Garasto Enrico e Triscari Giuseppe:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto elementi idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Spizzirri Bruno, Carbone Mario e Martini Alessio  
(istanze reiterate):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato;**

.....

#### **dirigenti**

Marino Gianluigi (istanza reiterata):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.**

.....

#### **allenatori**

Zizi Giuseppe Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto elementi idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

.....

### **ORDINANZA**

**6. RICORSO DEL SIG. LISTA FEDERICO, ARBITRO DISMESSO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI RITIRO TESSERA NELLA STAGIONE 1992/1993, EX ARTT. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE E 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO IL MANCATO INSERIMENTO NEGLI ORGANICI DELL' A.I.A. NONOSTANTE IL SUPERAMENTO DI UN CORSO ARBITRI NELLA STAGIONE 2001/2002, A CAUSA DI DETTO RITIRO TESSERA**

La Corte federale dispone il rinvio dell'esame del ricorso per ulteriore istruttoria volta a richiedere all'A.I.A. di produrre in atti quanto segue:

- la prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento disciplinare comminato al Lista nel 1993;
- eventuali dimissioni del Lista.

.....

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Pubblicato in Roma il 10 febbraio 2005**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)